CAMERA DEI DEPUTATI N. 2894-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **VINCENZI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VITI

Presentata il 22 maggio 1985

Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1987

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge n. 2894 presentata dall'onorevole Viti il 22 maggio 1985, avente per oggetto « Modifiche alla legge 11 luglio 1980, n. 312 », esaminata con esito sfavorevole dalla I Commissione affari costituzionali, fonda la sua giustificazione sul presupposto, privo di fondamento giuridico e comunque escluso in base alla legge n. 312 del 1980, che la pubblicazione, prima del 13 luglio 1980 (data di entrata in vigore della legge stessa) di bandi di concorsi, successivamente espletati, costituisca diritto alle abbreviazioni ed ai benefici di carriera previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il conseguente inquadramento automatico a ruolo aperto del medesimo personale direttivo nell'attuale ottava qualifica funzionale.

L'eventuale presa in considerazione anche di questi nuovi casi comporterebbe, fra l'altro, come inevitabile conseguenza, l'insorgere di altre sperequazioni dando luogo ad una catena di ulteriori rivendicazioni che non potrebbero trovare in alcun modo accoglimento nella presente situazione della dirigenza pubblica, per la riforma organica della quale è all'esame della Camera il disegno di legge n. 1820, già approvato in sede referente dalla I Commissione.

Ciò premesso, si rappresenta la necessità e l'opportunità che l'Assemblea respinga la proposta di legge n. 2894.

BRUNO VINCENZI, *Relatore.*

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE.

—

ARTICOLO UNICO.

Al personale appartenente alla ex carriera direttiva, con la qualifica di consigliere, nominato in ruolo successivamente alla data dell'11 luglio 1980, purché vincitore di pubblico concorso il cui bando è stato pubblicato nel periodo antecedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le stesse abbreviazioni ed i benefici di carriera previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con il conseguente inquadramento automatico a « ruolo aperto » del medesimo personale direttivo nell'attuale ottava qualifica funzionale.

La Commissione propone la reiezione del progetto di legge.